



# COMUNE DI TERTENIA

## PROVINCIA DI NUORO

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908023 \*\* Fax: 0782/92000  
sito [www.comunetertenia.gov.it](http://www.comunetertenia.gov.it) e-mail [info@comunetertenia.gov.it](mailto:info@comunetertenia.gov.it)

Tertenia 28/06/2017

Prot N. 4759

### Ordinanza n. 21 – Focolaio Agalassia Contagiosa Azienda IT 089NU237

#### IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione in data 27/06/2017 della A.S.S.L. di Lanusei dalla quale risulta che è stato accertato un focolaio di **Agalassia Contagiosa** nell'allevamento della specie OVINA presente nell'azienda zootechnica sita in loc. SARRALA DE SUSU agro del comune di TERTENIA identificata col numero OS9NU237 di cui è rappresentante legale la signora SANNA VALENTINA nata a Lanusei il 04/03/1982, Cod. Fisc. SNNVNT82C44E441F ;

**VISTA** la L. R. 8/7/85 n. 15;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

**VISTA** la Legge 23/12/78 n. 833;

**VISTO** II Testo Unico Enti Locali 267/2000;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

#### ORDINA

L'applicazione, nell'azienda zootechnica, ubicata in località SARRALA DE SUSU agro del comune di TERTENIA identificata col numero 089NU237 di cui è rappresentante legale la signora SANNA VALENTINA, delle seguenti misure :

- a)** numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
  - b)** isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
  - c)** sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
    - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
    - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
    - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
    - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
    - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
  - d)** disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
  - e)** trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 3.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO  
F.to Murgia Giulio